

**CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA
DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI**



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Piazza del Comune n. 8

26100 Cremona

Codice fiscale 00297960197

CODICE CIG: A03345BB5F

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.12.2023
alle ore	24,00 del	31.12.2025

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31.12
------------------------	-------

Sommario

PREMESSA.....	4
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI.....	4
Art.1 - Definizioni.....	4
Art.2 – Veicoli assicurati.....	6
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI COMUNI.....	6
Art. 1 – Durata del contratto.....	6
Art. 2 – Determinazione del premio – comunicazioni del Contraente.....	7
Art. 3 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio.....	8
Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – buona fede.....	9
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	9
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	9
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	10
Art. 8– Assicurazione amministrata a Libro Matricola.....	10
Art. 9 -Sostituzione dei documenti assicurativi.....	11
Art. 10 – Estensione Territoriale.....	11
Art. 11 – Sospensione in corso di contratto.....	12
Art. 12 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio.....	12
Art. 13- Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita.....	12
Art.14 – Rinvio alle norme di legge.....	12
Art.15 – Imposte e tasse.....	12
Art. 16 – Foro competente.....	13
Art.17– Interpretazione del contratto.....	13
Art. 18 - Forma delle comunicazioni.....	13
Art. 19 – Clausola Broker.....	13
Art. 20 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.....	13
Art. 21 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	13
SEZIONE 3 - CONDIZIONI R.C.A. (RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO).....	14

Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione.....	14
Art. 2 – Esclusioni e rivalsa.....	15
Art. 3 – Massimali di Garanzia.....	17
Art. 5 – Attestazione dello stato di rischio.....	18
Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell’assicurato.....	19
Art. 7 - Riparazioni.....	20
Art. 8 – Gestione delle vertenze.....	20
Art. 9 – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (SEMPRE OPERANTI).....	21
Art. 10 – Pacchetto Garanzie aggiuntive (SEMPRE OPERANTI).....	23
SEZIONE 4 - CONDIZIONI A.R.D. (AUTO RISCHI DIVERSI).....	24
Art. 1 – Garanzie Assicurate.....	24
Art. 2 – Determinazione del valore assicurato.....	32
Art. 3 – Estensione Territoriale.....	32
Art. 4 – Denuncia dei sinistri.....	32
Art. 5 – Determinazione dell’ammontare del danno.....	33
Art. 6 – Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell’indennizzo.....	34
Art. 7 – Altre assicurazioni.....	35
Art. 8 – Rinuncia alla rivalsa.....	35
Art. 8 - Clausole vessatorie.....	35

PREMESSA

Rimane convenuto che le presenti norme dattiloscritte integrano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni a stampa della Società Assicuratrice che dovranno essere allegate al presente contratto.

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - Definizioni

Accessori di serie	Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari) installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori non di serie incorporati e stabilmente installati sul veicolo	Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari) installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attestato di rischio	Attestazione di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 e successive variazioni e integrazioni.
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore

	commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge	Il Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m. e i. (Codice delle Assicurazioni Private) e successive variazioni e integrazioni sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, fermo quanto previsto dall'art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private modificato dal Dlgs n. 198 del 6/11/2007 e dall'art. 4 delle condizioni di polizza.
Periodo di osservazione per l'applicazione delle regole evolutive	<i>Primo periodo:</i> inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; <i>periodi successivi:</i> hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento	D.P.R. n. 254 del 18/7/2006, regolamento di esecuzione della Dlgs 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri.
Responsabilità paritaria-cumulata	La responsabilità cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità;
Responsabilità principale	La responsabilità attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore

	a quello attribuito agli altri conducenti.
Risarcimento diretto	Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal D.P.R. n. 254 del 18/07/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Valore commerciale	Valore rilevato da Eurotax Giallo sommato al valore che avevano, alla data del sinistro, le parti accessorie in dotazione.
Veicolo	Mezzo di trasporto indicato nell'elenco allegato alla polizza o incluso successivamente alla data di decorrenza della stessa.

Art.2 – Veicoli assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli di proprietà del Contraente o di proprietà di Terzi ma in uso al Contraente a seguito di contratti di leasing, comodato e simili, iscritti nel libro matricola alla data di emissione del contratto o che verranno successivamente inclusi nello stesso.

L'elenco veicoli allegato alla presente polizza costituisce parte integrante del presente Capitolato.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2025 senza tacito rinnovo, ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta del Contraente, per ulteriori due anni.

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

Il premio annuale relativo al rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza, salva l'attivazione della proroga temporanea di cui al penultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 2 – Determinazione del premio – comunicazioni del Contraente

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra che dovesse intervenire in corso di contratto. Nel caso in cui la variazione dei dati comportasse una variazione della tariffa applicabile, tale differenza, attiva o passiva, verrà conteggiata in sede di regolazione premio.

In caso di mancata comunicazione della variazione dei dati la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per le rate successive alla prima la Società si impegna a mantenere la tariffa applicata alla data di emissione del contratto, salva la variazione di premio derivante:

- dalle movimentazioni relative alle inclusioni/esclusioni effettuate in corso del precedente periodo assicurativo;
- dall'aggiornamento del valore commerciale dei veicoli assicurati e/o modifica delle garanzie A.R.D. (auto rischi diversi).
- dall'imputazione delle classi merito CU aggiornate e/o dall'applicazione dei pejus (qualora previsti dalla tariffa applicata).

Art. 3 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

La Società è tenuta a trasmettere al Contraente i documenti quietanzati relativi al contratto (Certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Circolazione ove previsto) entro la data di decorrenza della copertura assicurativa e dovrà altresì provvedere all'inserimento dei mezzi assicurati nell'apposita banca dati al fine di rendere valida la copertura assicurativa anche nei confronti delle forze dell'ordine.

Nel caso in cui il premio non dovesse essere corrisposto nei termini previsti dal contratto sarà facoltà della Compagnia procedere alla sospensione della copertura assicurativa.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvede ad emettere l'appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione, ritenuta corretta emessa dalla Società.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022, nonché dell'art. 60 del Dlgs 36/2023, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessi sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile \geq 110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

Art. 8– Assicurazione amministrata a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo assicurato, restituzione, per qualsiasi motivo, del veicolo in assegnazione provvisoria in giudiziale custodia con facoltà d'uso.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e l'assicurazione cessa dalle ore 24 della data di avvenuta comunicazione alla Società.

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, l'Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità.

Per le inclusioni di veicoli, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è ammessa la cessione del contratto.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito di un veicolo sostituito sempreché l'esclusione e l'inclusione avvenga nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità e i due veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Art. 9 -Sostituzione dei documenti assicurativi

La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 10 – Estensione Territoriale

Per i veicoli a motore l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (carta verde) non barrati.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciato il Certificato Internazionale di Assicurazione cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 11 – Sospensione in corso di contratto

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

Art. 12 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio [data sinistro, numero sinistro, tipologia di sinistro (NO CARD - CARD- CVT) descrizione sintetica] aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva o dell'importo forfait gestionario);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato o dell'importo forfait gestionario);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 13- Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione di responsabilità civile cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

Art.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione depositate dalla Società (allegate al contratto) e alle norme di legge.

Art.15 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 16 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art.17– Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 18 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 19 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 20 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 21 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto

previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Coassicratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI R.C.A. (RESPONSABILITA' CIVILE AUTO)

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, dalla circolazione, compresa la sosta e la fermata dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata del veicolo indicato in polizza anche in aree private (comprese, limitatamente ai veicoli immatricolati come polizza municipale, le zone aeroportuali civili e/o militari non equiparate alle aree pubbliche);
2. la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso; restano in ogni caso esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le Macchine Agricole la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. Per i rimorchi e i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
7. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
8. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie (salvo quanto diversamente regolamentato) colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento di tali beni.

Salvo il possesso dell'abilitazione alla guida prevista dalle norme in vigore, il contratto non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente (guida libera).

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma secondo della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida della stessa tipologia di veicolo (o di categoria superiore)
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni e/o viene riscontrata una carenza o mancanza di manutenzione o di conformità alle normative in vigore o alle indicazioni riportate nella Carta di Circolazione del veicolo.
- se il conducente guida, senza possedere la necessaria abilitazione, veicoli con targa speciale per i quali è necessario possedere la patente di servizio ex art. 139 del CdS purché tale soggetto risulti iscritto al corso di qualificazione propedeutico al sostenimento dell'esame oppure abbia terminato il corso e sia in attesa di sostenere il relativo esame di abilitazione. Tale condizione deve risultare da dichiarazione rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale del Contraente presso cui il conducente presta servizio;**

La Società rinuncia, nei soli confronti del Contraente/Proprietario, ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida ma il Contraente/proprietario non sia a conoscenza di tale circostanza.

Art. 3 – Massimali di Garanzia

Nel rispetto dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private come modificato dal Dlgs n. 198 del 6/11/2007 e dalla L. 124/2017, si conviene che per i danni a persone e per i danni a cose si assicura il massimale complessivo di:

€ 32.000.000,00 per ciascun sinistro/veicolo assicurato

Trattandosi di **massimale complessivo** qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati dall'art. 128 sopra menzionato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società

Art. 4 – Formule Tariffarie

Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà o il certificato di circolazione o di idoneità tecnica.

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, in una delle Formule tariffarie di seguito indicate, con esclusione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di "franchigia" se non espressamente prevista nei documenti di gara.

A) TARIFFA "BONUS/MALUS"

Questa tipologia di tariffa prevede riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità.

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dall'allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s. m. e i..

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento della stipulazione della *Polizza* segue i criteri dettati dall'allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s. m. e i..

Ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato* sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

B) TARIFFA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

Questa forma tariffaria prevede la contestuale applicazione della formula in bonus/malus e dell'applicazione della franchigia concordata in polizza per ogni sinistro.

L'applicazione di questa formula tariffaria deve essere espressamente prevista/consentita dai documenti di gara.

C) TARIFFA FISSA

Questa forma tariffaria non prevede una variazione di premio in conseguenza del verificarsi di sinistri

D) TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' – PEJUS

Questa forma tariffaria prevede una maggiorazione del premio per sinistrosità - PEJUS, - solo per l'annualità immediatamente successiva - in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione" di cui all'art. 134 della Legge, Regolamento Isvap n. 4 del 9/8/2006 e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s. m. e i. come espressamente concordati in polizza.

L'applicazione di questa formula tariffaria deve essere espressamente prevista/consentita dai documenti di gara.

E) TARIFFA FISSA CON FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA PER SINISTRO

Questa forma tariffaria prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'importo indicato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento nel limite della franchigia sopra indicata.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

PASSAGGIO TARIFFA

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

RIMBORSO SINISTRI

Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del contratto rimborsando alla Società, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di indennizzo diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, via Yser, 14, 00198 Roma. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, la Società provvederà a rilasciare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

Art. 5 – Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società mette a disposizione del Contraente – sul sito internet della Società nell'area riservata a ciascun Cliente - l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di inserimenti in polizza che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno.

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 (quindici) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La Società applica la PROCEDURA DI INDENNIZZO DIRETTO prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dall'art. 1 c. 1. Let. d) del DPR 254/06 "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto" in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del codice delle Assicurazioni (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di "risarcimento diretto" non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;

Per l'attivazione della procedura di "indennizzo diretto" la denuncia deve essere redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La Società provvede alla liquidazione dei sinistri come segue:

a) per i sinistri con soli danni a cose:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa se, unitamente alla richiesta, viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali

- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA (ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, compreso il caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dall'Assicurato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente alla Compagnia di Assicurazione della Controparte.

Per i casi di collisione con veicolo immatricolato all'estero, se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, mentre se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare richiesta di risarcimento danni direttamente alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 - Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 8 – Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

Art. 9 – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (SEMPRE OPERANTI)

A-CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa non effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

B-CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C-ATTREZZATURE STABILMENTE INSTALLATE

La garanzia vale anche per tutte le attrezzature fisse e mobili installate, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione; tali attrezzature debbono, pertanto, considerarsi come parti integranti del veicolo.

D-AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

E-DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

F-DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

G-RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società risponde, nel limite dell'importo massimo di € 1.500.000,00 per sinistro dei danni involontariamente cagionati a Terzi dall'incendio, esplosione o scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso dell'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente autorizzato alla guida del veicolo descritto in polizza e dei trasportati salvo il caso di dolo dei medesimi.

H-RISCHIO STATICO

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti dai rimorchi semirimorchi, macchine operatrici trainate e carrelli trainati se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 10 – Pacchetto Garanzie aggiuntive (SEMPRE OPERANTI)

1-PERDITA CHIAVI

La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato in caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto dei veicoli assicurati per:

-la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;

-la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;

-l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

-in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;

-in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

2-RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio dei veicoli assicurati in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3-SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

4-RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

In caso di veicolo sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposto dall'Autorità. Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti la spesa sostenuta.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI A.R.D. (AUTO RISCHI DIVERSI)

Art. 1 – Garanzie Assicurate

Le garanzie Auto Rischi Diversi sotto indicate sono operanti, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1900 del C.C., per ogni veicolo solo se richiamate nella scheda di cui all'art 2 "Definizione e identificazione dei veicoli".

GARANZIA INCENDIO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati) in conseguenza di: incendio; fulmine; scoppio od esplosione; caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- da fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente/assicurato;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi naturali" o "Cristalli";
- da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi Sociopolitici" o "Incendio".

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Incendio	Valore assicurato	Nessuno

Garanzia operante solo se richiamata nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"

GARANZIA FURTO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati) in conseguenza di: furto tentato o consumato; rapina estorsione.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- da fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro.
- da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente/assicurato;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi naturali" o "Cristalli";
- da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi Sociopolitici" o "Incendio".

FURTO CON RITROVAMENTO

Il Contraente è tenuto ad informare immediatamente la Società dell'avvenuto recupero del veicolo rubato e/o rapinato, inviando alla stessa copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dall'Autorità.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato sulla base del costo delle riparazioni al momento del sinistro, fermo che l'indennizzo non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo medesimo.

Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Qualora l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione dell'indennizzo, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato sarà superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

La Società, in caso di ritrovamento del veicolo denunciato per furto totale rimborserà le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento fino al massimo di € 500,00 per sinistro;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione fino al massimo di € 1.000,00 per sinistro.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Furto/rapina/estorsione	Valore assicurato	Nessuna

Garanzia operante solo se richiamata nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati) in conseguenza di disordini, atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- da fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente/Assicurato;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi naturali" o "Cristalli".

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	nessuna

Garanzia operante solo se richiamata nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"

EVENTI NATURALI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati) in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina e cose trasportate dagli eventi atmosferici sopra indicati.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- da fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente/Assicurato;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi Sociopolitici" o "Incendio".

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
EVENTI NATURALI	valore assicurato	nessuna

Garanzia operante solo se richiamata nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"

KASKO – GUASTI INTEGRALE

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati) in conseguenza di:

collisione (con veicoli, persone, animali); urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli); ribaltamento; uscita di strada; caduta di oggetti e materiali.

La Società rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C..

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- da fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro.
- da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente/Assicurato;
- alle merci al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi naturali" o "Cristalli";
- da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio salvo che sia assicurata la garanzia "Eventi Sociopolitici" o "Incendio".
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- avvenuti quando il conducente guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del DL 30/4/92 n. 285 (codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa del traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta o da circolazione su percorsi fuoristrada;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al furto o all'incendio del veicolo salvo che sia assicurata la garanzia "furto" o "incendio".

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
KASKO	valore assicurato	nessuno

Garanzia operante solo se richiamata nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"

GARANZIA CRISTALLI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli per la rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature non conseguente ad atto vandalico o doloso, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo, ed opera quando il danno non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. In caso di sostituzione l'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
CRISTALLI	€ 1.500,00	nessuna

Garanzia operante solo se richiamata nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"

GARANZIA SOCCORSO STRADALE – TRAINO – RECUPERO FUORI STRADA

La Società si obbliga, nei termini previsti dal contratto, a rimborsare le spese documentate sostenute dal Contraente per il traino/soccorso stradale/recupero fuori strada per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia "traino soccorso stradale" nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli" in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- evento atmosferico che comporti l'impossibilità di utilizzo del veicolo;
- furto/rapina tentato e/o consumato, totale e/o parziale;
- forature e danni agli pneumatici.

La garanzia opera anche:

- nel caso in cui tali eventi si siano verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- nel caso in cui il veicolo risulti in grado di viaggiare e/o proseguire la marcia ma esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per il conducente e/o i passeggeri.

La Società rimborsa, fino al limite di **€. 2.000,00=** per sinistro:

le spese documentate sostenute dal Contraente per provvedere al soccorso stradale / traino del veicolo immobilizzato per uno dei motivi sopra indicati dal luogo di immobilizzo fino al punto di assistenza più vicino oppure presso l'officina di fiducia indicata dall'Assicurato o presso una delle sedi del Contraente (purché ubicate entro 100 km dal luogo del sinistro). Nel caso in cui fosse necessario ricoverare temporaneamente il veicolo in un deposito in attesa di poter accedere al punto di assistenza individuato, l'eventuale secondo traino/trasporto all'officina di destinazione, così come anche gli eventuali costi di deposito presso il deposito temporaneo, è compreso nel limite di spesa indicato.

Sono sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione del veicolo.

le spese documentate sostenute dal Contraente per il recupero fuori strada del veicolo qualora, a seguito di incidente stradale, lo stesso fosse fuoriuscito dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente oppure, solo per i mezzi assegnati alla protezione civile, fosse colpito da sinistro durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o area ad essa equivalente (esclusi in ogni caso i circuiti) la Società rimborserà i costi documentati sostenuti dal Contraente per l'utilizzo di mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Nel caso in cui sia operante la garanzia furto con ritrovamento, relativamente alla garanzia soccorso stradale / traino si applicheranno i limiti di indennizzo più favorevoli al Contraente.

AUTO SOSTITUTIVA

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia assicurativa (come da elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli"), nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina) la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella sotto riportata, ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il n. di giorni preventivati per la riparazione del veicolo ma con il massimo di 30 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali franchigie e assicurazioni aggiuntive a quelle prestate con l'autovettura messa a disposizione.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Auto sostitutiva	€ 1.500,00	Nessuna

GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

1-RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA'

In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, appropriazione indebita incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa:

-la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza della tassa pagata;

-le spese di immatricolazione o di voltura di un altro veicolo della medesima tipologia, o reimmatricolazione del veicolo in caso di smarrimento della targa a seguito di incidente della circolazione con responsabilità del conducente.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto o rapina o smarrimento della targa a seguito incidente della copia autentica della denuncia presentata alle Autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di incendio, della copia del verbale di vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, della presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2-SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, incendio del veicolo indicato in Polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa, fino alla concorrenza di €1.000,00 per sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dalle Autorità.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto o rapina della copia autentica della denuncia presentata alle Autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di incendio, della copia del verbale di vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

3- COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO E NON ASSICURATO

La Società indennizza i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di €5.000,00 per sinistro purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al fondo vittime della strada.

Art. 2 – Determinazione del valore assicurato

Il valore assicurato indicato per ogni veicolo deve ricomprendere anche il valore degli accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o di altro documento equivalente e deve corrispondere:

- a) al valore a nuovo per le autovetture ad uso privato che non hanno superato i 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero;
- b) al valore commerciale in tutti gli altri casi e per gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive.

Il valore commerciale degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato come indicato ai punti a) e b).

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate sono assicurate solo se stabilmente installate sul veicolo.

In caso di sinistro deve essere fornita documentazione fiscale concernente il loro acquisto.

Art. 3 – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile auto.

Art. 4 – Denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Per i casi di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici deve essere effettuata denuncia alle Autorità.

Su richiesta della compagnia dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:

- estratto generale cronologico del P.R.A.;
- certificato di proprietà del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- procura a vendere a favore della Società.

Qualora il veicolo sia da considerarsi "relitto" la Società ha diritto a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. Se richiesto dalla Società il Contraente/Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

Art. 5 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva all'inizio dell'anno assicurativo ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata da Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo all'inizio dell'anno assicurativo, così come riportato da Eurotax Giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene indennizzata una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
- dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dal contratto;
- non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo all'inizio dell'anno assicurativo. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore assicurato all'inizio dell'anno assicurativo.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Art. 6 – Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda e nei limiti in cui tale possibilità sia consentita dalle leggi in vigore - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 30 giorni dalla data, con offerta senza obbligo -per il percipiente - di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi, della procedura arbitrale tecnica così come disciplinata dal presente articolo.

Art. 7 – Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art. 1910 del C.C., in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per le stesse garanzie.

Art. 8 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo e colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, la Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei dipendenti e amministratori del Contraente, nonché nei confronti di conducenti diversi da dipendenti e amministratori del Contraente.

La Società

Il Contraente

Art. 8 - Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 3 Pagamento del premio -decorrenza della garanzia – regolazione premio

Sezione 2 Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 5 Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 8 Assicurazione amministrata a Libro Matricola

Sezione 2 Art. 10 Estensione territoriale

Sezione 2 Art. 16 Foro competente

Sezione 2 Art. 21 Coassicurazione e delega

Sezione 3 Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Sezione 3 Art. 2 Esclusioni e rivalsa

Sezione 3 Art. 3 Massimali di garanzia

Sezione 3 Art. 9 Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile

Sezione 4 Art. 2 Determinazione del valore assicurato

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La società

Il Contraente
